ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "San Francesco"

Allegato 2 al regolamento generale

REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 Orari di funzionamento

Scuola "Cappannini", a tempo pieno:
le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 16.00.
Scuola "Collodi":
le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00 con un rientro pomeridiano dalle ore 14.00 alle 16.00 (lunedì la prima, martedì la seconda, mercoledì la terza, giovedì la quarta e venerdì la quinta).
Il servizio di pre-scuola per gli alunni autotrasportati è garantito dal personale messo a disposizione dal Comune.
Il servizio di accoglienza consente agli allievi l'ingresso dalle ore 7,45 su presentazione di un certificato rilasciato dal datore di lavoro di entrambi i genitori o autocertificazione e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I bambini sono affidati al personale ATA.
I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di ingresso e di uscita; in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata dovranno compilare l'apposito modulo.
Il genitore o chi per lui deve accompagnare il bambino all'ingresso della scuola e affidarlo al personale ausiliario, che lo accompagnerà in classe.

Art. 2 Criteri per la formazione delle classi

Sono iscritti alla classe 1ª Primaria tutti i bambini che compiono sei anni entro dicembre dell'anno scolastico di riferimento; possono essere iscritti in modo anticipato anche i nati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Le classi, fatte salve le competenze del Dirigente secondo il DLgs 297/94, sono miste in uguale proporzione, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, nel rispetto della CM n. 2 dell'8 gennaio 2010, secondo i seguenti criteri generali:

1. Composizione eterogenea del gruppo classe, tenendo conto delle informazioni fornite agli insegnanti dai docenti della scuola dell'infanzia.
2. Osservazioni effettuate dagli insegnanti durante il periodo d'accoglienza (se e quando il relativo progetto viene attuato).
3. Equilibrato rapporto tra maschi e femmine.
4. Distribuzione equa nelle classi di alunni con difficoltà.

Art. 3 Assenze

Le assenze vanno regolarmente giustificate il giorno del rientro a scuola.
L'art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 ha abolito la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni di malattia, eccetto che nel caso in cui "…il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".
In caso di indisposizione durante l'orario scolastico l'insegnante o il personale ausiliario avviserà

telefonicamente i genitori, o un familiare delegato, al quale sarà affidato l'alunno.

Art. 4 Gestione degli spazi

Le persone non autorizzate non possono entrare a scuola.
Qualora i docenti ritengono utile invitare in aula altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni.
Durante l'orario di funzionamento della scuola le porte dell'edificio dovranno rimare sempre chiuse.
Nelle aree esterne di pertinenza della Scuola e all'interno dei locali scolastici non possono essere diffusi volantini o altro materiale riguardante spettacoli, corsi, concorsi … se non espressamente autorizzati dal Dirigente.

Art. 5 Organizzazione della scuola

Le uscite didattiche sono stabilite all'inizio di ogni anno scolastico secondo le procedure previste nelle norme e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Il trasporto ed il servizio mensa sono gestiti dal Comune per il plesso Cappannini.
Per il plesso Collodi il trasporto è a carico del Comune, mentre l'organizzazione della pausa pranzo è a carico della scuola.
All'inizio del percorso scolastico i genitori rilasciano un'autorizzazione scritta, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Primaria, per poter effettuare uscite, visite guidate e per svolgere varie attività con personale esterno (associazioni sportive e/o "esperti" che sono di supporto all'attività didattica …).
All'inizio della frequenza i genitori possono firmare una liberatoria, valida per tutti gli anni di permanenza nella Scuola Primaria, per l'effettuazione di fotografie e/o riprese audiovisive agli alunni per alcune attività didattiche.
I genitori firmeranno inoltre l'informativa sulla Privacy (DLgs 196/2003), relativa al trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione relativa al comportamento della scuola in caso di sciopero e di sisma.
In caso di assenza temporanea di un docente per imprevisti motivi, tutte le docenti e il personale ATA collaboreranno per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica.
In caso di assenze brevi del docente la classe verrà coperta dalle ore di compresenza disponibili mentre la suddivisione degli alunni rimane come ultima scelta da attuare solo per particolari difficoltà organizzative.

Art. 6 Modalità di comunicazione Scuola – Famiglia

Le notizie ed ogni elemento riguardante l'attività scolastica degli allievi sono comunicati tramite il quaderno, il diario, il registro elettronico o la bacheca della classe virtuale ai genitori o ai tutori, che dovranno apporre la propria firma in caso di cartaceo o la spunta per presa visione sul registro elettronico.
Gli insegnanti incontreranno i genitori o i tutori nel corso dei colloqui generali e individuali. Nei casi in cui siano necessari altri incontri richiesti da una delle due parti, possono essere previsti.
I genitori o i tutori sono tenuti a rilasciare alla scuola un recapito telefonico della propria abitazione/ cellulare ed eventualmente del luogo di lavoro per consentire di comunicare con i familiari in caso di emergenza, a tal fine si chiede di comunicare alla segreteria dell'Istituto gli eventuali mutamenti di indirizzo e di telefono che avvengano nel corso dell'anno scolastico.

Art. 7 Norme di comportamento

Il Codice disciplinare viene adottato in conformità allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007) esteso anche alla Scuola Primaria con la Legge 20 agosto 2019 n.92 Art. 7.

Art. 8 Sanzioni disciplinari

Premesso che:

- i provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- la sanzione disciplinare deve essere graduata e proporzionata alle mancanze commesse nonché ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- le sanzioni sono sempre temporanee;
- allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica;
- le visite d'istruzione e le uscite didattiche oltre ad avere una finalità formativa e didattica, hanno anche un "valore premiale" e pertanto il Team Docente della classe potrà decidere di escludere quegli studenti che si rendono responsabili di mancanze disciplinari reiterate o che rappresentano un potenziale rischio per l'incolumità personale e/o dei compagni;

con formale atto motivato, agli studenti che manchino ai doveri scolastici e alle norme su indicate si applicano, secondo la gravità e previo procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

A) RICHIAMO VERBALE del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- Condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Disturbo lieve durante le lezioni;
- Scarsa diligenza e puntualità;
- Lievi violazioni alle norme di sicurezza;

Il richiamo verbale costituisce un precedente prima di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

B) AMMONIZIONE SCRITTA annotata dal docente e/o dal Dirigente scolastico sul registro di classe e comunicazione alla famiglia

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Gravi scorrettezze e offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Violazioni alle norme di sicurezza;
- Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative;
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri; (In questo caso si richiede alla famiglia risarcimento del danno);
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.
- Falsificazioni di firme
- Comportamenti reiterati che impediscano la piena funzionalità del servizio od ostacolino il

perseguimento delle finalità formative della scuola;

- Uso del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (saranno sequestrati e riconsegnati solo alle famiglie).

I Docenti e/o il Dirigente scolastico possono proporre l'esclusione da visite, viaggi di istruzione o altra attività integrativa o ricreativa individuata dal Team Docente. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni in altra classe.

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA (SOSPENSIONE) DA UNO A QUINDICI GIORNI

Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un alunno, la competenza è attribuita al solo Team Docente della classe interessata e ne sarà data comunicazione alla famiglia dello studente (art.4 comma 5 DPR 235/2007).

Gli studenti saranno soggetti all'allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 giorni) in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari relativi a:

- Recidiva di comportamenti sanzionati con ammonizione scritta;
- Mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- Turpiloquio, gravi offese verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;
- Alterazioni dei risultati scolastici;
- Assenza ingiustificata ed arbitraria;
- Falsificazione della giustificazione;
- Disturbo grave e continuato durante le lezioni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica (art. 8 del DPR).

Art. 9 Patto di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione ad una classe della Scuola Primaria, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori/tutori del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.